

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E BASILICATA UFFICIO PRIMO AFFARI GENERALI, PERSONALE E FORMAZIONE

Sezione IIIº Personale e Formazione Settore Iº Personale Amministrativo e Tecnico

Prot @ n.45886/Ufficio I°AGPF/Sezione 3°

Bari, lì 22/11/2018

Alle Direzioni degli II.PP. di Puglia e Basilicata LORO SEDI Al PRAP di Puglia e Basilicata sede distaccata di POTENZA Al Personale di entrambi i Comparti ed ai Dirigenti SEDE

Oggetto:

Applicazione art.37 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018.

Si trasmette, in allegato, Ministeriale numero senza del 22/11/2018, relativa a quanto indicato in oggetto affinchè venga messo a conoscenza tutto il personale interessato, compreso quello assente a qualsiasi titolo.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Ufficio Primo Dott. Luciano MELLONE Dema:



Copie a me + Per Sist

Giustiria

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio Terzo – Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo Sezione V

ento INTALIA

PROVVEDITORATO REGIONALIA AMMINISTRAZIONE PEMITENZIARIA BART 2 2 NOV. 2018

All'Ufficio del Capo Dipartimento Ufficio I – Segreteria Generale Sede

> Ai Signori Direttori Generali Loro Sedi

Ai Signori Provveditori Regionali Loro Sedi

Oggetto: Applicazione articolo 37 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018.

Si comunica che questa Amministrazione ha richiesto il parere all'ARAN in materia di regime applicabile in caso di malattia insorta durante la giornata di lavoro, evento per il quale non si rinvengono indicazioni esplicite nel testo dell'art. 37 del C.C.N.L. 2016/2018.

Sul punto l'ARAN ha chiarito preliminarmente che l'istituto delle assenze per malattia è stato ridisciplinato dall'art. 37 del citato C.C.N.L. Funzioni centrali che, non prevedendo rinvii a testi precedenti, risulta essere esaustivo di quanto i soggetti negoziali hanno inteso riconoscere in termini di trattamento di tale fattispecie. La previsione di cui all'art. 21, comma 7-quinquies, del C.C.N.L. Ministeri del 16/5/1995, come successivamente integrato e modificato dall'art. 6 del C.C.N.L. integrativo del 16/5/2001, è da ritenersi, dunque, attualmente superata.

1



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio Terzo – Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo Sezione V

Pertanto, nel caso in cui il certificato medico attestante la malattia decorra dalla giornata in cui si è avuta una parziale prestazione lavorativa, l'intera giornata lavorativa andrà necessariamente imputata a malattia e le ore lavorate saranno retribuite attraverso il trattamento economico di malattia; tali ore, inoltre, a differenza di quanto previsto nel precedente C.C.N.L., non daranno luogo ad alcuna forma di riposo compensativo. Qualora, invece, la certificazione decorra dal giorno successivo a quello in cui si è avuta l'interruzione della prestazione lavorativa, in continuità con quanto già disciplinato dai precedenti C.C.N.L., le ore lavorate saranno regolarmente computate come presenza e il dispendente dovrà fornire un giustificativo tra quelli messi a disposizione del C.C.N.L. (ad es. permesso per motivi personali, permesso breve ecc.) a copertura del deficit orario.

Distinti saluti.

Il Directore Generale Pietro Buffa